I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2876/82 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2099/82 per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento italiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2099/82 (3), prevede che l'organismo d'intervento italiano prenda in consegna 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere anteriormente al 1° ottobre 1982 ; che, a motivo di difficoltà nell'esecuzione dell'operazione di trasferimento, l'organismo d'intervento italiano non può prendere in consegna la merce nel termine previsto ; che è pertanto necessario rinviare tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2099/82 la data del 1° ottobre 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. CHRISTOPHERSEN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 1.